

1. Truffa (art. 640).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

ISTITUTI PROCESSUALI *Procedibilità:* a querela di parte; ufficio (comma II o altre ipotesi aggravate)

Competenza: tribunale monocratico **Arresto:** facoltativo **Fermo:** non consentito **Custodia cautelare in carcere:** consentita (comma II; I, in caso di arresto in flagranza) **Altre misure cautelari personali:** consentite (comma II; I, in caso di arresto in flagranza) **Citazione:** diretta a giudizio (comma I) **Udienza preliminare:** prevista (comma II) **Prescrizione:** 6 anni

SOMMARIO *1. L'interesse protetto. *2. Il soggetto attivo. *3. La condotta. *4. Gli artifici e i raggiri. *5. L'induzione in errore. *6. L'atto di disposizione patrimoniale. *7. Il danno. *8. L'ingiustizia del profitto. *9. L'elemento soggettivo. *10. Il momento consumativo. *11. Le circostanze aggravanti. *12. I rapporti con le altre fattispecie.

1. L'interesse protetto.

L'art. 640 c.p. incrimina le offese al patrimonio attuate mediante il ricorso alla frode: ad essere codificato è quindi un reato plurioffensivo che protegge in via combinata l'interesse alla libera formazione del consenso¹ e quello alla integrità patrimoniale². In particolare, la *ratio* sottesa alla punibilità della truffa non risiede nel solo interesse patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina civilistica dei contratti, quanto piuttosto nell'interesse pubblicistico a che non sia intaccata, infrangendo il dovere di lealtà e di correttezza, la libertà di scelta dei contraenti³ e non venga pregiudicata l'attività economica costituzionalmente riconosciuta⁴. Tuttavia, l'esigenza di tutelare la libertà del consenso non può spingersi fino a prescindere del tutto da una lesione del patrimonio della vittima. Non a caso il legislatore, con la modifica della procedibilità introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, ha ritenuto di affidare all'offeso la valutazione dell'interesse individuale ad evitare il processo, optando per soluzioni risarcitorie, favorite dalla rimettibilità della querela al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi.

La truffa è il più tipico fra i delitti contro il patrimonio commessi con la c.d. cooperazione artificiosa della vittima. Il truffatore, infatti, aggredisce il patrimonio altrui attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad autodanneggiarsi con il compimento di un atto di disposizione patrimoniale. Si

¹ DE MARSICO, *cit.*, 186; FIANDACA-MUSCO, *cit.*, 25; Cass., 5 novembre 1983, in *CED*, 160996.

² MAGGIORE, *cit.*, 1007; Manzini, *cit.*, IX, 166.

³ SAMMARCO, *Truffa*, in *Enc. giur.*, XXXI, 1994, 17; CARNELUTTI, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, 13; LA CUTE, *Truffa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 243.

⁴ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, 1955, 73.

tratta di un c.d. reato in contratto, caratterizzato dal comportamento illecito di uno dei contraenti, tenuto nella fase antecedente alle manifestazioni di volontà delle parti o nella fase esecutiva ⁵.

Reato in contratto

E proprio in riferimento alla sua collocazione tra i reati in contratto, deve qui richiamarsi il contrasto tra panciviliisti ed autonomisti (per il quale si rimanda, *supra*, al cap. 1, § 1.1.1) concernente gli effetti delle cause d'invalidità del contratto sulla sussistenza del reato, che proprio in rapporto alle sorti del contratto stipulato in attuazione della condotta truffaldina manifesta le implicazioni di maggior rilievo.

La norma contenuta nell'art. 640 c.p. colpisce le modalità truffaldine della condotta, disinteressandosi apparentemente della sorte del contratto che proprio in attuazione di quella condotta viene stipulato. Si tratta, pertanto, di stabilire se anche in tali ipotesi, il contratto vada considerato nullo *ex art.* 1418 c.p., o se debbano applicarsi rimedi di tipo diverso, in considerazione del fatto che ad essere violata nella specie non è una regola di validità del contratto (ciò che determinerebbe senz'altro l'operatività della nullità virtuale di cui alla predetta disposizione), bensì una regola di comportamento gravante sulle parti nella fase antecedente al perfezionamento del contratto medesimo.

Sul punto, da sempre si contendono il campo due tesi.

Secondo una prima impostazione giurisprudenziale (cosiddetta teoria panpenalistica), stante la natura imperativa dei precetti penali, la violazione di una qualsiasi norma penale (ivi compresa, pertanto, quella sanzionante un reato in contratto come la truffa) inciderebbe di per sé sulla validità del contratto, determinandone la nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. (a mente del quale il contratto è nullo se è contrario a norme imperative, salvo che la legge stabilisca diversamente).

Di conseguenza, tanto nelle ipotesi di reati contratto, quanto in quelle di reati in contratto, si configurerebbe sempre e comunque il rimedio della nullità virtuale della fattispecie negoziale perfezionatasi per effetto della condotta delittuosa.

A supporto della tesi in commento, si fa notare che nei casi in cui la stipulazione di un negozio giuridico costituisce effetto diretto della consumazione di un reato, si ravvisa una violazione di norme di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia dell'integrità patrimoniale dei singoli contraenti perseguita dalla disciplina civilistica in tema di annullabilità dei contratti: l'atto negoziale deve, pertanto, essere dichiarato radicalmente nullo ai sensi dell'art. 1418 c.p. per contrasto con norme imperative.

A tale orientamento si contrappone la prevalente tesi autonomistica, secondo la quale, avendo le disposizioni civilistiche *ratio* e struttura differenti rispetto alle norme incriminative, ogni comportamento integrante reato deve essere riquilibrato sotto il profilo civilistico, allo scopo di verificare se il contratto concluso per effetto dello stesso sia o meno inficiato da una specifica patologia.

In particolare, la ricostruzione in commento fa leva sull'interpretazione civilistica dell'ipotesi di nullità virtuale contemplata dall'art. 1418, co. 1, c.p., dalla giurisprudenza prevalente considerata applicabile alle sole ipotesi di violazione di regole di validità del contratto, e non anche a quelle di violazione di regole di comportamento: mentre la violazione delle prime determina l'illiceità della fattispecie, la violazione delle seconde non è mai idonea a provocare l'invalidità del contratto, al più potendo rilevare sul piano della responsabilità (trattandosi di obblighi di condotta gravanti sulle parti nella fase della formazione della volontà negoziale).

Se ne fa discendere che nell'ipotesi di reato in contratto (e quindi anche nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p.), il contratto non potrà mai essere nullo, ma al più annullabile facendo ricorso agli ordinari rimedi civilistici in tema di vizi del consenso, sussistendone ovviamente tutti i presupposti: qualora, ad esempio, il comportamento penalmente rilevante rilevi *sub specie* di dolo *causam dans* *ex art.* 1439 c.p., il soggetto passivo della truffa potrà domandare

Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654

⁵ MARICONDA *Truffa e contrarietà del contratto a norme imperative*, in *CG*, 1987, 308.

l'annullamento del contratto; ove invece ricorrono i presupposti del dolo incidente *ex art. 1440 c.p.*, la persona offesa potrà agire solo in sede risarcitoria, avvalendosi del rimedio dell'azione di responsabilità precontrattuale (per la prevalente giurisprudenza praticabile pur in presenza di un contratto valido ed efficace) di cui all'art. 1337 c.c. A conforto di questa conclusione è intervenuta *Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654*⁶.

2. Il soggetto attivo.

A carpire con la frode il consenso del soggetto passivo può essere chiunque, onde trattasi di reato comune; se però l'agente è il pubblico ufficiale che abusa delle qualità o funzioni inerenti al proprio servizio può configurarsi il diverso reato di concussione.

3. La condotta.

L'elemento materiale della truffa è descritto dal legislatore in maniera dettagliata, cosicché il reato può essere ricompreso tra le c.d. fattispecie a forma vincolata. Ad essere incriminata, infatti, è la condotta di chi, ricorrendo ad artifici e raggiri, induce taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima. Non può sottacersi, tuttavia, il tentativo di parte della giurisprudenza di estendere l'ambito operativo della fattispecie, dematerializzando il modello legale e trasformandolo in uno schema a forma libera tale da ricomprendere qualsiasi induzione in errore apportatrice per la vittima di danno patrimoniale.

È in realtà risalente il dibattito che contrapponeva la c.d. frode civile a quella penale, in base al ruolo assunto dalla vittima nella produzione dell'evento dannoso e al grado d'insidiosità degli artifici o raggiri. Parte della dottrina e della giurisprudenza formatesi sotto il codice Zanardelli ritenevano sufficiente, infatti, la tutela civilistica ogniqualvolta, a prescindere dal mezzo usato dall'agente, la vittima avrebbe potuto sventare l'inganno sol che fosse stata più avveduta. La tutela penale, invece, entrava in gioco laddove c'era da sanzionare un *quid pluris*, una messa in scena più insidiosa che avrebbe facilmente tratto in inganno qualunque contraente. Col tempo tale contrapposizione si è andata stemperando a favore d'una ricostruzione della truffa quale "fattispecie di rifugio"⁷, cui ricorrere, anche forzando il dato letterale, ogni volta che il patrimonio altrui fosse messo in pericolo da nuove forme di abuso fraudolento.

Valorizzando il dato testuale bisogna subito precisare, allora, che la condotta incriminata si snoda in una complessa serie causale.

Il nucleo centrale dell'azione truffaldina è costituito dagli artifici e raggiri utilizzati per produrre l'induzione in errore.

4. Gli artifici e i raggiri.

Per artificio, s'intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. In altri termini, è artificio ogni comportamento idoneo a far apparire ciò che non esiste, o a nascondere ciò che esiste, e che agisca sulla realtà esterna⁸.

⁶ Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Cass. pen.* 2008, 4544, con nota di PISTORELLI.

⁷ FIANDACA-MUSCO, *cit.*, 165.

⁸ ANTOLISEI, *Manuale*, *cit.*, 338, parla di "trasfigurazione del vero". Sul punto, v. ANGELOTTI, *Delitti*

Per raggiro si intende ogni attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso col vero ⁹. Secondo alcuni la differenza tra gli artifici e i raggiri sarebbe da ravvisare nel diverso grado di intensità ingannatrice: il raggiro, consistendo in una macchinazione subdola, causerebbe più facilmente l'induzione in errore rispetto all'artificio, che richiederebbe atti e parole idonee a trasformare la realtà esteriore ¹⁰. Secondo altri, invece, sia gli artifici che i raggiri non sarebbero altro che un modo per creare un erroneo convincimento, l'unica differenza starebbe nel fatto che il primo comporta un camuffamento della realtà esterna, mentre il secondo opera direttamente sulla psiche del soggetto ¹¹.

La menzogna Quanto alle concrete modalità che possono integrare l'artificio o il raggiro, un primo problema da affrontare concerne i contorni che può assumere la menzogna per risultare penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p. In proposito la giurisprudenza più rigorosa esclude che la nuda menzogna possa integrare l'elemento oggettivo del reato *de quo*, dovendo piuttosto presentarsi in forma rafforzata e qualificata da ulteriori attività di contorno ¹². L'orientamento più estensivo e più recente opta invece per la soluzione opposta, ammettendo la punibilità a titolo di truffa della menzogna semplice, purché essa abbia l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo ¹³. Non è vero, infatti, che il mero mentire non costituisca un raggiro, dal momento che anch'esso consiste in un ragionare: tutto sta nel valutare se l'induzione del terzo in errore sia stata o meno causata dalla bugia e quindi se questa sia o meno idonea ad agire sulla vittima secondo lo schema tipico del reato.

Il silenzio Un secondo e, forse, più dibattuto problema riguarda invece la possibilità che la truffa venga realizzata mediante una condotta omissiva e, in specie, attraverso il semplice silenzio.

La giurisprudenza è orientata per lo più ad ammettere la rilevanza del silenzio ove esista in capo al soggetto attivo un obbligo giuridico, anche di carattere extrapenale, di rivelare le circostanze taciute, poiché in tal caso l'errore in cui viene a cadere la vittima è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente ¹⁴.

In proposito la dottrina è divisa: alcuni autori ritengono configurabile la truffa mediante condotta omissiva, ma non si accontentano del fatto che il silenzio violi un dovere giuridico di informazione, esigendo altresì che il silenzio stesso assuma, in rapporto alle circostanze del caso concreto e alla luce della condotta complessiva dell'agente, un valore concludente idoneo a circonvolvere la vittima ¹⁵. Secondo altri, invece, il silenzio di per sé non varrebbe mai ad integrare il reato di truffa, perché l'equiparazione dell'omettere all'agire è in linea generale esclusa proprio rispetto ai reati di evento a forma vincolata. Infatti gli artifici e raggiri, se interpretati rigorosamente, implicano un attivarsi diretto ad ingannare che risulta difficilmente compatibile con un contegno meramente passivo ¹⁶.

La trasformazione giurisprudenziale della truffa in reato causale puro... La sussumibilità del mendacio e del silenzio sotto il concetto di artifici o raggiri risulta, in verità, nella giurisprudenza più recente, questione oramai superata. La Corte di Cassazione, infatti, ha gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del reato in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la

contro il patrimonio, Trattato del Florian, 1936, 391, 414; DE MARSICO, *cit.*, 190; MANZINI, *cit.*, IX, 684.

⁹ ANTOLISEI, *cit.*, I, 351.

¹⁰ MAGGIORE, *cit.*, II, 997.

¹¹ MANTOVANI, *cit.*, 191.

¹² Cass., 16 marzo 1989, in *CED*, 181746.

¹³ Cass., 3 aprile 1998, in *Studium Juris*, 1998, 1392.

¹⁴ Cass., 16 aprile 2004, n. 17668, in *CED*, 228604; Cass., 19 gennaio 1998, in *Riv. pen.*, 1998, 778; Cass., 10 novembre 1989, in *Riv. pen.*, 1991, 110.

¹⁵ MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970, 88.

¹⁶ MANTOVANI, *cit.*, 192.

definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, l'idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo, (cd. idoneità in concreto, nell'ottica di una "disamina casualmente orientata della truffa"). Il baricentro dell'accertamento giudiziale si sposta, pertanto, dal fatto all'effetto con una svalutazione del comportamento in sé.

Tali premesse conducono, inevitabilmente ad una dilatazione del raggio di azione della truffa, sino ad attrarre – quali elementi idonei ad indurre in errore - condotte in sé 'neutre' come il silenzio o il mendacio.

A siffatte conclusioni è pervenuta *Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 10231*, secondo la quale i concetti di artifici e raggiri rappresentano condotte in sé strutturalmente variegata e contenutisticamente "aperte, non soggette ad alcun vincolo di tipicità: cosicché non è solo lecito, ma anche rispettoso del dato normativo, sussumere nei concetti il silenzio o il mendacio qualora presentino una componente ingannatrice"¹⁷.

**Cass., Sez. II,
10 febbraio
2006 n.
10231**

Così, *Cass. Sez. II, 13 maggio 2008, n. 22692*, ha ritenuto integrato il requisito degli artifici e dei raggiri dal silenzio circa il fatto della sospensione della potestà genitoriale tenuto nei confronti dell'I.N.P.S. dalla madre di due minori autorizzata, proprio in forza dell'esercizio della potestà, alla riscossione della pensione di reversibilità del padre¹⁸.

**Cass. Sez. II,
13 maggio
2008, n.
22692**

Anche *Cass. pen., Sez. fer., 13 settembre 2012, n. 46034* ha ribadito in linea generale che gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

**Cass., Sez.
fer., 13
settembre
2012, n.
46034**

Ancora, *Cass. pen., Sez. II, 13 giugno 2012, n. 30686*, ha affermato che, in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggio, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato.

**Cass., Sez. II,
13 giugno
2012, n.
30686**

Inoltre, *Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 51136* e *Cass. pen., Sez. II, 19 marzo 2013 n. 28703* hanno statuito che "gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. E in applicazione di questo principio è stato ritenuto correttamente configurato il reato di truffa non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione" (in termini, *Cass. pen., Sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778*).

**Cass., Sez. II,
18 dicembre
2013, n.
51136**

**Cass., Sez. II,
19 marzo
2013, n.
28703**

La soluzione accolta, invero, fa sorgere indubbe "frizioni ermeneutiche" nel panorama delle frodi, tra il reato di truffa (anche nella forma di cui all'art. 640-bis) e l'ipotesi residuale della indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter. Per chi sostiene che il mero mendacio ed il silenzio non siano *ex ante* raggiri od artifici, il criterio discrezionale è intuitivo: se vengono in gioco condotte di siffatto tipo, si ricade nell'art. 316-ter, diversamente si orbita nell'art. 640-bis (o nel 640). Per contro, asserendo che anche mendacio e silenzio sono suscettibili di riempire le clausole aperte di cui all'art. 640 c.p. si destabilizza il confine tra le due fattispecie criminose. Ne discende, pertanto, la necessità di reperire un 'nuovo' ed ulteriore criterio di differenziazione: per la Cassazione e per una parte della dottrina questo parametro è rinvenibile nella c.d. induzione in errore, come sostenuto da *Cass. Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568* (si rinvia, per l'esame del tema, alla trattazione della fattispecie di cui all'art. 640 bis, c.p.)

**I rapporti con
l'art. 316-ter**

Da tenere distinta dalla truffa mediante omissione è l'ipotesi dell'approfittamento dell'errore altrui, in cui una persona versa già in partenza, senza alcun uso di artifici o raggiri da parte dell'agente per ingenerarlo o anche solo per mantenerlo. In questo caso, secondo

**L'approfit-
tamento
dell'errore
altrui**

¹⁷ Cass., Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 10231, in *Guida al diritto*, 2006, n. 30, 73, con nota di GALTIERI.

¹⁸ Cass. Sez. II, 13 maggio 2008, n. 22692, in *CED* 240413.